



COMUNE DI GATTICO-VERUNO

Provincia di Novara



REGOLAMENTO

POLIZIA RURALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N. 36
del 08.07.2022



N.	INDICE	Pag.
TITOLO I	GENERALITA' DEL REGOLAMENTO	4
Articolo 1	Limiti e ambito di competenza	4
Articolo 2	Oggetto del servizio di polizia rurale	4
Articolo 3	Organi preposti al servizio di Polizia Rurale	4
Articolo 4	Provvedimenti di Polizia Rurale	4
TITOLO II	NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI	4
Articolo 5	Passaggio sui fondi privati	5
Articolo 6	Passaggio su fondi comunali	5
Articolo 7	Altri passaggi con mezzi sportivi e per motivi di svago	5
Articolo 8	Pulizia dei terreni e lotta al degrado ambientale	5
Articolo 9	Spigolature, rastrellature, raspollature	5
Articolo 10	Accensione di fuochi nei fondi agricoli	5
Articolo 11	Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo	6
Articolo 12	Sciame e api	7
Articolo 13	Appropriazione di prodotti agricoli	7
Articolo 14	Atti vietati sulle strade	8
Articolo 15	Emissione di odori molesti	8
Articolo 16	Azione di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi	8
TITOLO III	PASCOLO, CACCIA, PESCA	8
Articolo 17	Pascolo degli animali	8
Articolo 18	Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati	8
Articolo 19	Pascolo abusivo	8
Articolo 20	Attraversamento di centro abitato	9
Articolo 21	Obbligo di comunicazione da parte dei pastori	9
Articolo 22	Bestiame a soccida	9
Articolo 23	Caccia e pesca	9
TITOLO IV	COSTRUZIONI E CASE RURALI	9
Articolo 24	Fabbricati rurali	9
Articolo 25	Costruzione di fabbricati rurali	10
Articolo 26	Igiene dei fabbricati rurali	10
Articolo 27	Depositi di esplosivi ed infiammabili	10
Articolo 28	Acque piovane e non	11
Articolo 29	Stalle e concimaie	11
Articolo 30	Annaffiamento con acque luride	11
Articolo 31	Cani da guardia	11
Articolo 32	Abbeveratoi per animali	11
TITOLO V	FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE	11
Articolo 33	Libero deflusso delle acque	11
Articolo 34	Distanze per fossi, canali e alberi	12
Articolo 35	Regimazione delle acque	12
Articolo 36	Spurgo e pulizia fossi e canali	12
Articolo 37	Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde	13
Articolo 38	Lavorazioni del terreno	18



Articolo 39	Dilavamento superficiale acque piovane	13
TITOLO VI	MALATTIA DELLE PIANTE E LORO DIFESA	14
Articolo 40	Difesa contro le malattie delle piante	14
Articolo 41	Danni da deriva	14
Articolo 42	Cartelli per trattamenti velenosi	14
Articolo 43	Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni	14
Articolo 44	Contenitori antiparassitari	14
Articolo 45	Residui di coltivazione	15
Articolo 46	Terreni ingerbiditi e vigneti incolti	15
Articolo 47	Misure contro la propagazione della flavescenza dorata	15
Articolo 48	Reti antigrandine, teli e reti protettive	15
TITOLO VII	MALATTIE DEL BESTIAME E TRASPORTO LETAME	16
Articolo 49	Obbligo di denuncia	16
Articolo 50	Malattie contagiose	16
Articolo 51	Animali morti	16
Articolo 52	Igiene delle stalle	16
Articolo 53	Trasporto di letame	16
TITOLO VIII	MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE	16
Articolo 54	Transito di mezzi cingolati	16
Articolo 55	Strade interpoderali	15
Articolo 56	Strade vicinali ed interpoderali	17
Articolo 57	Pozzi e cisterne. Delimitazioni	17
TITOLO IX	DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA	17
Articolo 58	Colture agrarie e loro limitazioni	17
Articolo 59	Allevamenti	17
TITOLO X	VINCOLO FORESTALE	17
Articolo 60	Forestazione	17
TITOLO XI	DISCIPLINA DELLA MESSA DIMORA DEGLI ALBERI	18
Articolo 61	Distanze per alberi e siepi	18
TITOLO XII	CONTROLLI E SANZIONI	18
Articolo 62	Violazioni e sanzioni	18
Articolo 63	Ripristino ed esecuzione d'ufficio	18
Articolo 64	Omissione di ottemperanza	18
Articolo 65	Sequestro e custodia	19
TITOLO XIV	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	19
Articolo 66	Entrata in vigore	19
Articolo 67	Deroga	19
Articolo 68	Norme generali	19



Titolo I - GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Limiti e ambito di competenza

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale su tutto il territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto del servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità, onde poter promuovere lo sviluppo economico del settore agricolo tutelando la salute pubblica, valorizzando e difendendo l'ambiente circostante. Scopo finale è quello di ottenere, attraverso il rispetto delle presenti regole, la crescita di una mentalità civile diffusa in tutti gli ambiti rurali.

Art. 3 - Organi preposti al servizio di polizia rurale

Il servizio di polizia rurale è svolto dagli ufficiali e dagli agenti della Polizia Locale, dal Personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale, Pubblica Sicurezza, dal Corpo Forestale dello Stato e della Regione, nonché dalle guardie giurate dipendenti da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente come previsto dalla leggi vigenti, dalle guardie venatorie provinciali e dal personale previsto dalla legge regionale 32/82, per le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Le disposizioni del vigente regolamento integrano i regolamenti e le leggi, statali e regionali, attualmente in vigore.

Art. 4 – Provvedimenti di Polizia Rurale

Il Sindaco e i Funzionari comunali possono emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento, in forza delle competenze loro attribuite dalle leggi, finalizzate alla eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni e al ripristino dello stato dei luoghi.

Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, ai sensi delle disposizioni vigenti, oltre le indicazioni dei soggetti cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative o regolamenti di base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

In circostanze particolari e straordinarie possono essere impartiti ordini e disposizioni anche solo verbali dall'autorità comunale o dagli agenti preposti alla vigilanza

Titolo II NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

Art. 5 – Passaggio sui fondi privati

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari, salvo i casi previsti dall'art.843 del C.C. È vietato l'ingresso nei fondi altrui comunque recintati e delimitati a norma dell'art. 637 del C.P., eccetto il passaggio su strade, viottoli e sentieri purché non vengano danneggiate le colture in atto.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquisita o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.



Art. 6 Passaggio su fondi comunali

È vietato il passaggio sui terreni comunali o la realizzazione di opere senza autorizzazione. È pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.

Art. 7 - Altri passaggi con mezzi sportivi e per motivi di svago

È vietato attraversare capezzagne e terreni agricoli in genere, compresi quelli a carattere boschivo, con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso dei conduttori del fondo.

L'attraversamento di tali terreni è consentito a persone a piedi, in bicicletta o a cavallo solamente se motivati da fini turistici o di svago. Chi attraversa questi fondi è tenuto al massimo rispetto del fondo stesso, delle sue strade d'accesso, delle sue colture ed opere esistenti in loco.

Il conduttore del fondo può, con l'apposizione di opportuni cartelli, impedire, limitare o deviare il transito turistico dal proprio appezzamento in qualsiasi momento. Se l'appezzamento in questione è compreso in un sentiero turistico o panoramico tracciato dall'amministrazione pubblica, le limitazioni al transito vanno concertate con la medesima amministrazione.

Art. 8 - Pulizia dei terreni e lotta al degrado ambientale

I proprietari e gli utilizzatori, a qualunque titolo, devono conservare i terreni incolti, situati dentro e fuori i centri abitati, liberi da rifiuti e provvedere periodicamente allo sfalcio con immediato asporto delle erbe e delle ramaglie, al fine di non arrecare danni a persone e fondi limitrofi, mantenere il decoro, prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie, preservare l'igiene pubblica.

I rifiuti derivanti da produzioni agricole (es. radicchio, pomodori, ...) disseminati su terreni agricoli che con la fermentazione producono odori nauseanti, vanno interrati entro 24/48 ore dallo spargimento.

La violazione del precetto di cui al comma 1 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi del presente Regolamento.

Art. 9 Spigolature, rastrellature, raspollature

Sui fondi altrui è vietato spigolare, rastrellare e raspollare senza il consenso del proprietario, anche se i fondi risultano interamente spogliati dal raccolto.

Art.10 Accensione di fuochi nei fondi agricoli

Attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 11 del presente Regolamento, nel solo territorio extra-urbano, come definito dalla pianificazione urbanistica vigente, è consentito l'abbruciamiento all'aperto di residui vegetali, vegetali agricoli e forestali.

È esclusa dal divieto del presente articolo l'accensione di fuochi finalizzata alla cottura di cibi o al riscaldamento di persone all'addiaccio, purché tale operazione sia controllata e confinata ed eseguita con materiali combustibili idonei (legna, carbone o loro derivati).

**Art. 11 Abbruciamento di materiale vegetale prodotto nel fondo agricolo**

È consentito eseguire l'abbruciamento di materiale vegetale rientrante nella definizione di cui all'art 185 comma 1 lettera f) del D. Lgs 152/2006 con le modalità indicate al comma 2 del presente articolo; di tale materiale è consentita la combustione in cumuli e in quantità giornaliere conformi all'art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006, ed in ogni caso adottando tutte le precauzioni indispensabili per prevenire incendi e non arrecare danni a persone e cose.

1. Per l'accensione di fuochi dovranno essere rispettate le seguenti modalità:
 - a) in orario diurno dalle ore 08.00 alle 18.00;
 - b) sul luogo di produzione dei residui vegetali, vegetali agricoli e forestali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri steri (3 metri cubi vuoto per pieno) per ettaro.
2. E' assolutamente vietata la combustione di teli, legacci, sacchi, imballaggi, pneumatici, vernici e rifiuti di qualsiasi natura (compresi liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi) che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche, è sanzionata come smaltimento di rifiuti non autorizzato ai sensi del Titolo VI, parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si procedesse alla combustione di materiale, il fuoco dovrà essere acceso a non meno di m. 100 da qualsiasi fabbricato, dalle strade comunali, vicinali e dagli ambiti boscati o di tutela ambientale e 10 metri dalle singole piante.
4. Onde evitare ogni pericolo, il proprietario del fondo o il conduttore, deve assicurare la presenza ininterrotta di un numero adeguato di persone maggiorenni durante lo svolgimento di tutte le operazioni di combustione, fino al completo spegnimento dei fuochi.
5. La combustione nei casi di cui al comma 1 è comunque vietata in periodi siccitosi secondo le indicazioni della Regione Piemonte che dichiara il rischio di "massima pericolosità incendi".
6. Le operazioni di accensione e combustione descritte ai commi precedenti, sono consentite solo in condizioni meteorologiche favorevoli, in assenza di vento al fine di evitare che le faville possano innescare ulteriori focolai; rimane vietata la combustione dei vegetali, vegetali agricoli e forestali nelle giornate nebbiose, umide e piovose.
7. Allo scopo di ridurre le immissioni di sostanze inquinanti in atmosfera e l'eccessiva fumosità, il materiale vegetale destinato alla combustione dovrà essere secco ed asciutto.
8. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
9. Il Sindaco, con proprio provvedimento, per motivi di sicurezza e in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili, può vietare l'accensione di fuochi su tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali deroghe concesse al solo scopo del mantenimento delle locali tradizioni popolari (limitando il più possibile dimensioni e numero dei falò) e in caso di motivate necessità di natura fitosanitaria.



Art. 12 - Sciame di api

Per il posizionamento degli alveari si dovranno osservare le seguenti norme inerenti le distanze di sicurezza:

- minimo 10 metri da strade di pubblico passaggio.
- minimo 5 metri dai confini con altre proprietà.
- minimo 15 metri da qualsiasi insediamento abitativo, industriale o agricolo.

Gli apicoltori non residenti nel Comune di Gattico-veruno, che desiderano svolgere la propria attività di allevamento, per poter posizionare gli alveari sul territorio, dovranno comunicarne il numero, la località dove verranno posizionati ed il tipo di conduzione dell'apiario, nomade o stanziale, con quindici giorni di anticipo dall'arrivo.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 13 - Appropriazione di prodotti agricoli

E' vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale.

Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

È vietato recuperare le nocchie dilavate dai temporali e finite su fondi di confine senza esplicita autorizzazione del proprietario del terreno sul quale si sono depositate.

È permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.



Art 14 - Atti vietati sulle strade

È proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- a. imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica tali da pregiudicare la sicurezza del fondo stradale;
- b. gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali;
- c. transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- d. transitare con mezzi cingolati senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- e. condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- f. l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza il preventivo nulla osta del Comune.

Art 15 - Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art 16 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi, nel rispetto della normativa in materia di prodotti fitosanitari vigente.

Titolo III PASCOLO, CACCIA, PESCA

Art. 17 - Pascolo degli animali

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo ai veicoli di ogni genere in transito.

Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 18 – Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre il preventivo consenso del proprietario.

Art. 19 – Pascolo abusivo

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi di legge.



Art. 20 - Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore a metà della carreggiata.

I conduttori di mandrie, greggi e bestiame di qualsivoglia specie, in caso di imbrattamento della sede stradale, sono obbligati alla pulizia della stessa o a farsi carico delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per tale scopo.

Fermi i divieti di cui ai commi precedenti, il pascolo su fondi privati può essere esercitato solo con il preventivo assenso scritto del proprietario o dell'utilizzatore avente titolo dei fondi stessi, da esibire su richiesta degli incaricati al servizio di controllo di cui al precedente art. 3.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 21 - Obbligo di comunicazione da parte dei pastori

I proprietari ed i conduttori di greggi, mandrie e/o bestiame in genere hanno l'obbligo di presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione al pascolo vagante al Servizio Veterinario dell'ASL 13 nelle modalità indicate dalla DGR 18 dicembre 2013, n. 24-6898.

L'autorizzazione al transito è rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL 13, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni eventualmente rilasciate. Il provvedimento autorizzativo può pertanto prescrivere di percorrere itinerari diversi da quelli indicati dai proprietari/conduttori di cui al precedente comma, oppure vietare il transito del bestiame in alcune zone per comprovati motivi di igiene e sanità pubblica e/o decoro urbano.

Art. 22 – Bestiame a soccida

Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'ufficio veterinario, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Art. 23 - Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle Leggi e dai regolamenti vigenti.

Titolo IV COSTRUZIONI E CASE RURALI

Articolo 24 – Fabbricati rurali

Per "casa rurale" si intende l'edificio destinato all'abitazione del conduttore dell'azienda agricola, il quale, per motivi funzionali all'attività, deve risiedere nell'ambito territoriale dell'azienda stessa o, in alternativa, l'edificio insistente sempre nell'ambito territoriale dell'azienda nel quale risiedono i lavoratori agricoli ivi impiegati. I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie, devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni in materia di igiene e sanità pubblica. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria vigenti.



Art. 25 - Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di fabbricati rurali, si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria di cui allo strumento urbanistico del Comune, al Regolamento Edilizio Comunale, nonché le norme di cui al Titolo III della Legge Regionale n. 12/2005.

Le costruzioni rurali adibite ad abitazione sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione.

La casa rurale o colonica viene intesa come una costruzione destinata ad abitazione dell'imprenditore agricolo e/o dei dipendenti dell'azienda (Cascina Agricola). Per attrezzature e infrastrutture produttive si intendono quelle necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, quali stalle, serre, silos, tensostrutture, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. Tutte le opere possono essere realizzate solo ed esclusivamente in funzione della conduzione del fondo agricolo.

Gli edifici rurali possono essere costruiti in corpo unico che comprende abitazioni e pertinenze o a più corpi separati, Nella costruzione di case rurali bi-funzionali devono essere adottati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare la parte residenziale da quella funzionale aziendale.

Le stalle e altri ricoveri per animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione. Nel ristrutturato non è consentito destinare ad uso alloggio i locali sovrastanti i ricoveri per animali in genere.

I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere i requisiti di Agibilità ed Abitabilità.

Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

Art. 26 – Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in stato di pulizia ed ordine.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle e le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti ad adeguata distanza dalle case rurali.

Qualora l'abitazione rurale o azienda agricola non sia servita da fognatura pubblica o non sia tenuta all'allacciamento alla stessa, le acque nere o le acque di lavorazione dei prodotti agricoli, si devono gestire tramite l'installazione di adeguati sistemi di trattamento prima di essere allontanate per subirrigazione, oppure, in mancanza di tali trattamenti, le acque devono essere convogliate in una vasca di stoccaggio a tenuta stagna e successivamente avviate allo smaltimento tramite ditte specializzate come stabilito dal D. Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

Le abitazioni rurali possono accumulare i rifiuti solidi-urbani umidi in platee concimaie purché sottoposti a tecniche di accumulo atte a favorire la formazione di composto o ammendante organico, evitando la formazione di cattivi odori, la proliferazione di insetti o animali molesti e la perdita di percolato, rispettando, le norme igienico-sanitarie vigenti.

Art. 27 - Depositi di esplosivi ed infiammabili

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

**Art. 28 - Acque piovane e non**

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 29 - Stalle e concimaie

Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, lontane da corsi d'acqua. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere posizionati in aperta campagna a conveniente distanza da corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo. Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Art. 30 - Annaffiamento con acque luride

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre colture con pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 31 - Cani da guardia

I cani a guardia delle proprietà rurali possono essere lasciati liberi di circolare nel fondo di proprietà solo se lo stesso risulta adeguatamente recintato per prevenire qualsiasi pericolo o danno a terzi.

I proprietari dei suddetti cani devono impedire che gli stessi vaghino per la campagna e costituiscano pericolo per le persone e gli animali.

Ai cani da guardia delle case coloniche e dei fabbricati rurali posti in prossimità delle strade deve essere impedito l'accesso alle strade stesse.

Art. 32 - Abbeveratoi per animali

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.

Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Titolo V**FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE****Art. 33 - Libero deflusso delle acque**

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.



Art. 34 - Distanze per fossi, canali e alberi

Chiunque abbia intenzione di scavare nuovi fossi o canali presso il confine di proprietà privata deve osservare una distanza di rispetto dall'altrui proprietà almeno uguale alla profondità del fosso o del canale; tale distanza, che in ogni caso non può essere inferiore ad un metro, va misurata come disposto dall'articolo 891 del Codice Civile. Per lo scavo di fossi o canali presso i confini stradali la distanza di cui al comma 1 del presente articolo va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del C.d.S., e non può essere inferiore a 3 metri.

Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.

Per la piantumazione di siepi ed alberi lungo il confine con la proprietà pubblica valgono le distanze fissate dal Codice Civile e devono rispettare quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada.

La violazione dell'obbligo di rispettare le distanze indicate al precedente comma 2 comporta, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente Regolamento, l'applicazione delle sanzioni previste dal Dlgs 285/92 e ss.mm.ii

Art. 35 - Regimazione delle acque

È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

Per evitare ristagno dell'acqua, questi dovranno sfociare nei rivi o nelle scarpate, previo accordo con i proprietari.

È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti anche se danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 36 - Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe oltre ad essere spurgati dai proprietari, devono essere di un diametro tale da consentire il deflusso delle acque di scolo. Si specifica che sia i nuovi accessi che le sostituzioni devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Il diametro minimo interno ammesso della tubazione non potrà comunque essere inferiore a 50 cm. Nel caso di tubazioni con diametro interno inferiore a 50 cm è concesso un termine di 3 mesi dall'approvazione del Regolamento per la sostituzione con idonea tubazione con diametro pari a 50 cm o superiore. Qualora, in occasione di interventi di spurgo fossi operati dal Comune, si dovessero riscontrare tubazioni ostruite, il Comune provvederà alla rimozione ed al deposito delle stesse sul fondo privato servito per lo smaltimento a cura della proprietà privata. In tal caso, ai fini del nuovo posizionamento di tubazione per l'accesso al fondo, dovrà essere acquisita formale preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

**Art. 37 - Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde**

I proprietari di fondi agricoli sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade interpoderali, hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato.

Art. 38 - Lavorazioni del terreno

I frontisti con strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono arare fino al ciglio delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Lo spazio minimo da conservare intatto rispetto al bordo del fosso stradale o della banchina non dovrà in ogni caso risultare inferiore a 50 cm, sia per le lavorazioni del terreno, sia per la semina delle colture.

Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano posti ad una distanza inferiore a quanto previsto nell'Allegato A) del presente regolamento possono essere tollerati, qualora dagli stessi non derivi alcun danno diretto o conseguente alle strade in questione, purché in prossimità delle intersezioni sia garantita la visibilità. Qualora gli impianti recassero danni ai fossi o alle strade i proprietari degli stessi dovranno asportare le viti per rispettare le distanze previste dalla norma entro il termine dell'anno agrario (10 novembre).

Qualora siano riscontrati danni alla pavimentazione stradale causati dalle manovre operate per la lavorazione dei fondi confinanti, il Comune provvederà ad addebitare le spese per i necessari ripristini ai proprietari dei fondi frontisti.

Art. 39 - Dilavamento superficiale acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà e alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.



Titolo VI MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 40 - Difesa contro le malattie delle piante.

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante e in particolare contro la “flavescenza dorata” in attuazione dell’Asse Prioritario I – Misura U. dal Titolo “Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione, del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Allegato alla DGR 49 –2241 del 12 febbraio 2001”, che s’intende recepito integralmente, viene stabilito quanto segue:

1. Nell’evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all’agricoltura, l’Autorità Comunale, d’intesa con i competenti uffici provinciali per l’agricoltura e con l’osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.
2. E’ fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo e ad altri comunque interessati all’azienda, di denunciare all’Autorità Comunale, al competente servizio Regionale e Provinciale per l’Agricoltura o all’Osservatorio Fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi o comunque, di malattie e deperimenti, che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero indicati.
3. Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari o altri comunque interessati all’azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all’infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall’Osservatorio Fitopatologico competente per il territorio.

Art. 41 - Danni da deriva

Nell’eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l’indennizzo in base alle norme vigenti.

Art. 42 - Cartelli per trattamenti velenosi

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle colture, eseguono trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze possano recare danno all’uomo o agli animali domestici, dovranno sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta “terreno avvelenato” o simile.

Art. 43 - Trattamenti antiparassitari in prossimità di abitazioni

I trattamenti con presidi sanitari debbono essere eseguiti nel rispetto delle norme vigenti in materia. I trattamenti antiparassitari effettuati con atomizzatori devono rispettare idonee distanze dalle abitazioni, in modo tale da non interessare le stesse.

In prossimità delle abitazioni è inoltre vietato effettuare trattamenti antiparassitari e diserbanti durante le giornate di vento.

Art. 44 - Contenitori di antiparassitari

Non è consentito abbandonare all’aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere. Gli stessi dovranno essere conservati, stoccati e smaltiti nel rispetto delle vigenti disposizioni.

**Art. 45 - Residui di coltivazione**

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del Granoturco, i tutoli e i materiali residui del granoturco che non siano già stati raccolti o utilizzati, verranno distrutti.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinoso e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 46 - Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

In caso di terreni gerbidi e/o boschi cedui, ivi compresi le aree nel P.R.G. come fabbricabili, i proprietari degli stessi dovranno fare in modo che i rami o le radici non si protendano sugli appezzamenti coltivati, mantenendo una fascia di rispetto pulita e agibile dal limite delle proprietà coltivate e dalle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvedono i proprietari medesimi, i conduttori degli appezzamenti confinanti possono con diffida, invitare gli interessati a pulire il terreno incolto e in caso di inerzia, provvedere direttamente a tagliare i rami e le radici che si protendono sugli stessi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti incolti che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni (Oidio, Peronospora, Flavescenza Dorata, ecc.) anche a notevoli distanze.

Art. 47 – Misure contro la propagazione della flavescenza dorata

Al fine di evitare la propagazione della flavescenza dorata, i proprietari di vigneti colpiti da flavescenza dorata dovranno senza indugio estirpare le viti infette ed i proprietari di terreni gerbidi e di boschi dovranno eseguire la pulizia degli stessi, il tutto nel rispetto delle pratiche indicate dalla Regione Piemonte tramite il corpo forestale e leggi ad hoc emanate e, in particolare, la Legge Regionale n. 63 del 12/10/1978 come integrata dalla Legge Regionale n. 10 del 11/07/2011 e s.m.i. e decreti collegati.

In caso di mancata estirpazione delle viti infette e pulizia di gerbidi e boschi il contravventore sarà denunciato ai sensi dell'art. 500 Codice Penale. Ai contravventori delle disposizioni contenute nel presente articolo si applicherà, altresì, la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00.

La Commissione Agricola provvede a raccogliere le segnalazioni e a discuterle in sede di riunione, comunicando all'Ufficio di Polizia Locale quanto rilevato.

Art. 48 – Reti antigrandine, teli e reti protettive

L'installazione di reti antigrandine, teli e reti protettive per le colture agrarie è ammessa esclusivamente qualora vengano scelte reti di colore verde scuro e/o nere.

E' ammessa una diversa colorazione solo per estensioni di terreno di modeste dimensioni.

Titolo VII**MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME****Art. 49 - Obbligo di denuncia**

I proprietari o detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'ASL competente per territorio qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate dalle vigenti normative in materia sanitaria.

Art. 50 - Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusa, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al



loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal competente Servizio Veterinario.

Art. 51 - Animali morti

Gli animali morti per qualsiasi causa dovranno essere avviati alla distruzione o all'interramento in base alle disposizioni impartite dal competente Servizio Veterinario.

Art. 52 - Igiene delle stalle

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

Art. 53 - Trasporto di letame

Il trasporto di letame e liquame, destinato alle concimaie o allo spargimento su terreno agricolo, su strade pubbliche, deve avvenire con la scrupolosa osservanza delle norme igienico-sanitarie e del Codice della Strada vigenti, per i tratti più brevi e nelle ore di minore densità del traffico.

Si devono usare mezzi di trasporto, per i quali va curata la pulizia nelle varie parti prima di immetterli nella circolazione stradale (ruote, cassoni, ecc.), adatti allo scopo, per evitare in ogni caso, la dispersione del materiale e l'imbrattamento delle vie e comunque in modo da tutelare l'igiene e il decoro ambientale.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di edifici (escluse le concimaie) ed in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento di falde freatiche e dovrà essere sparso ed interrato secondo le buone tecniche agronomiche. La medesima disposizione è valida anche per quanto riguarda lo spargimento dei liquami.

Titolo VIII

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 54 - Transito di mezzi cingolati

E' fatto divieto di transito con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. È vietato manovrare mezzi cingolati su strade di ogni tipo e classificazione, siano esse inghiaiate o asfaltate. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita da questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 55 - Strade interpoderali

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri. È vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

**Art. 56 - Strade vicinali ed interpoderali**

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terre battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. È vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicare il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario.

Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Art. 57 - Pozzi e Cisterne. Delimitazioni

I proprietari di terreni su cui insistono pozzi per raccolta acqua piovana o cisterne interrato sono tenuti a delimitarne e segnalarne la loro presenza e garantendo la chiusura con idonei sistemi di copertura.

**Titolo IX
DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA**

Art. 58 - Colture agrarie e loro limitazioni

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le specifiche norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 59 - Allevamenti

È vietato l'allevamento nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi.

**Titolo X
VINCOLO FORESTALE**

Art. 60 - Forestazione

È fatto divieto di tagliare gli alberi d'alto fusto in genere e specialmente pini, abeti, roveri, ecc., nei boschi soggetti alle Leggi Forestali senza l'autorizzazione della Guardia Forestale.



Titolo XI

DISCIPLINA DELLA MESSA A DIMORA DEGLI ALBERI

Art. 61 - Distanze per alberi e siepi.

Definizione di alberi di alto fusto:

Sono considerati alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami sorge ad altezza notevole come sono i castagni nostrani o di altra qualità da legno o da frutto, le querce, i pini, i cipressi, le acacie, i tigli, gli olmi, i pioppi, i platani e simili con riferimento alle caratteristiche vegetative delle piante stesse, siano esse quelle naturali o quelle proprie del modo di coltivazione.

Definizione di alberi di medio fusto:

Sono considerati alberi di medio fusto quelli il cui fusto sorto ad un'altezza non superiore a mt. 3,00 si diffonde in rami. Il nocciolo viene considerato a medio fusto.

Definizione di alberi di basso fusto:

Sono considerati alberi a basso fusto quelli di altezza non superiore a metri 2,5 (viti, arbusti, siepi vive, piante da frutto di altezza non superiore a metri due e mezzo)

Titolo XII

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 62 - Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e/o dagli organi competenti in materia.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite con sanzioni amministrative ai sensi dell'art.7-bis del D.lgs.267/2000 e del capo I della Legge 24 novembre n.689/81, salvo gli artt.li 20 e 21 che saranno sanzionati con un importo da euro 150,00 a euro 450,00.

Art. 63 - Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui all'art.54 Dlgs n.267/00.

Art. 64 - Omissione di ottemperanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da €.25,00 a €. 500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della stessa nei casi seguenti:

- a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per la morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.



La sospensione può avere una durata massima di giorni 30 e comunque si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

Art. 65 - Sequestro e custodia

I funzionari e gli agenti, all'atto di accettare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24/11/1981 n.689 e del D.P.R. 22/07/1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

**Titolo XIV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art. 66 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni previste dallo Statuto Comunale, ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 67 - Deroga

La messa a dimora e la coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione non è soggetta al rispetto delle distanze stabilite nel presente regolamento, ma ricade nelle disposizioni del Codice Civile.

Art. 68 - Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile e ogni altra forma legislativa in materia.



ALLEGATO A)

1. Le distanze dei piantamenti dai corsi d'acqua: argini, terreni, rive di canali, bealere e rogge da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

<i>Alberi di alto fusto</i>	Mt. 6
<i>Alberi di medio fusto, noccioli, alberi di basso fusto, piante da frutto e vigneti</i>	Mt. 4

2. Le distanze dalle strade comunali da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

<i>Alberi di alto fusto, alberi di medio fusto, noccioli, alberi di basso fusto e piante da frutto.</i>	Mt. 6
<i>Vigneti (da misurarsi dal filare o dalla testata di filare)</i>	Mt. 3
<i>Arbusti, siepi vive piantagioni arboree di altezza non superiore ad 1 mt.</i>	Mt. 1 In prox intersezioni MT 2

3. Le distanze dalle strade vicinali da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

<i>Alberi di alto fusto, alberi di medio fusto e noccioli</i>	Mt. 5
<i>Alberi di basso fusto, alberi da frutto, vigneti (da misurarsi per questi ultimi dal filare o dalla testata di filare)</i>	Mt. 3
<i>Arbusti, siepi vive piantagioni arboree di altezza superiore ad 1 mt.</i>	Mt. 1 In prox intersezioni MT 2

4. Le distanze dai confini di proprietà di terreni coltivati e classificati come tali, anche nel caso si siano interposte strade, fossi o canale, da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

<i>Alberi di alto fusto</i>	Mt. 7
<i>Alberi di medio fusto e noccioli</i>	Mt. 4
<i>Alberi di basso fusto e alberi da frutto</i>	Mt. 3
<i>Vigneti</i>	Mt. 3 dalla testata del filare (frontale della fila) al confine da misurarsi in linea perpendicolare. Minimo Mt. 1 dalla fila parallela al confine di proprietà.



5. Le distanze da fabbricati abitativi diversi dall'abitazione del conduttore e da fabbricati utilizzati per attività produttive, da osservarsi per il piantamento di alberi sono stabilite onde evitare danni causati dai trattamenti anticrittogamici, come segue:

<i>Alberi di alto fusto</i>	Mt. 20 (salvo piantagioni esistenti)
<i>Alberi di medio fusto e noccioli</i>	Mt. 5
<i>Alberi di basso fusto, alberi da frutto e vigneti</i>	Mt. 3
<i>Arbusti, siepi vive piantagioni arboree</i>	Mt. 1

6. Per l'impianto in vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di 3 mt. dal confine di proprietà e gli astoni e le piantine devono essere rimosse entro tre anni dalla messa a dimora.

7. Sono concesse deroghe alle distanze per il piantamento di alberi a condizione che le parti convengano ad un accordo scritto.

8. Norme particolari per i vigneti:

Per quanto riguarda la distanza dalla testata del filare (testata della fila) alla linea di confine perpendicolare al fondo, si rammenta che in tempi passati, essendo i vigneti coltivati a mano e con il solo supporto di forza animale, non veniva stabilita alcuna distanza fissa, ma la medesima variava tra mt. 0,50 e mt. 2,50, a discrezione del conduttore. Pertanto i vigneti ancora impiantati con tale uso (generalmente con sesto di impianto inferiore a mt. 2,00 x 0,80) si ritengono in deroga temporanea, ancorché se coltivati con gli antichi sistemi.

L'eventuale transito o manovra di mezzi agricoli od ogni caso di sfruttamento delle capezzagne di testa, di proprietà del confinante che applichi le norme del presente regolamento, da parte di conduttori di vigneti non conformi al medesimo, non costituirà mai alcun diritto di servitù di passaggio o diritto di usucapione.

9. Misura delle distanze:

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nel Piano Regolatore del Comune restando escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate dal Piano stesso, inclusi i Nuclei Frazionali Rurali.

L'Amministrazione Comunale, responsabile della pulizia e vigilanza, può pretendere che si estirpino, a spese del proprietario del fondo, alberi, viti, siepi od arbusti che siano piantati o crescano spontaneamente a distanze minori di quelle stabilite.

10. Ogni attività di coltivazione del fondo deve rispettare i confini dello stesso e non invadere, anche temporaneamente le proprietà confinanti.